

NOVITA' PER LA COMPILAZIONE MODELLO 730 2010/2009

Detrazione per i lavoratori del comparto sicurezza

Agevolazioni per i lavoratori dipendenti del settore privato

Detrazione per i lavoratori del comparto sicurezza

Nel modello 730/2010 è stata introdotta la nuova sezione V del Quadro C, destinata ad accogliere la detrazione d'imposta per il personale del comparto Sicurezza, difesa e soccorso pubblico, introdotta dall'art. 4, comma 3, D.L. n. 185/2008 (Decreto anti-crisi).

L'agevolazione spetta ai lavoratori del comparto Sicurezza, difesa e soccorso pubblico (es.: personale delle forze di Polizia, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo delle Capitanerie di porto) che nell'anno 2008 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 35.000.

L'importo detraibile massimo è pari a € 134 ed è calcolato dal sostituto d'imposta sul trattamento economico accessorio erogato (punti 50 e 51 del CUD 2010).

Agevolazioni per lavoratori dipendenti del settore privato

Per quanto concerne il rigo C5 del Quadro C - "Redditi di lavoro dipendente e assimilati", si fa notare che quest'anno non è più denominato "Lavoro straordinario e/o supplementare e premi di produttività", ma "Somme per incremento della produttività".

A tal proposito, si ritiene opportuno ricordare che l'art. 2 del D.L. n. 93/2008 aveva previsto, per il periodo dal 01.07.2008 al 31.12.2008, una agevolazione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato con determinati requisiti, consistente nell'assoggettamento ad un'imposta pari al 10% in sostituzione dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali delle seguenti somme erogate a livello aziendale:

- **somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario;**
- **somme erogate per prestazioni di lavoro supplementare;**
- **somme erogate in relazione ad incrementi di produttività.**

Successivamente per effetto dell'art. 5, comma 1, D.L. n. 185/2008, l'agevolazione è stata prorogata per il periodo dal 01.12.2009 al 31.12.2009. La proroga, tuttavia, è valida solo relativamente alle somme erogate per l'incremento della produttività, dell'innovazione e dell'efficienza organizzativa di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 2, D.L. n. 93/2008.

Ristrutturazione e detrazione per mobili ed elettrodomestici

E' stata confermata anche per il periodo d'imposta 2009 la detrazione del 36% per spese di ristrutturazione edilizia. Si ricorda che tale detrazione si calcola su un limite di spesa di 48.000 euro per immobile e viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Nel modello 730/2010 debutta il nuovo "Bonus mobili", per l'acquisto di mobili e arredi dell'immobile ristrutturato; con riguardo al periodo d'imposta 2009, i soggetti che hanno beneficiato della detrazione Irpef del 36% per i lavori di ristrutturazione iniziati a partire dal 1° luglio 2008, possono fruire di una ulteriore detrazione per le spese di arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione.

Si tratta, in particolare, di una detrazione Irpef pari al 20% delle spese sostenute a partire dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di:

- **mobili;**
- **apparecchi televisivi;**
- **computer;**
- **elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+;**
destinati ad arredare tali immobili ristrutturati.

L'agevolazione non potrà essere fruita nel caso di:

- **spese sostenute per l'arredo dell'unità abitativa residenziale acquistata dall'impresa costruttrice.**
- **interventi di ristrutturazione su parti comuni degli edifici;**
- **interventi di manutenzione ordinaria su singole unità immobiliari;**
- **interventi per la realizzazione di garage o box-auto pertinenziali.**

La spesa massima complessiva su cui potrà essere calcolata la detrazione è pari a 10.000 euro (per un importo massimo detraibile, quindi, pari a € 2.000 = € 10.000 x 20%). Tale limite è valido anche nel caso in cui la spesa venga sostenuta da più contribuenti.

La detrazione verrà ripartita in 5 rate annuali di pari importo. La spesa sostenuta per gli arredi degli immobili ristrutturati andrà indicata nel mod. 730/2010 all'interno della nuova colonna 4 presente nel rigo E37.

La spesa sostenuta per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ (la cui detrazione si mantiene e si aggiunge a quella sopra indicata) non deve essere indicata nella colonna 4, ma va riportata nella colonna 1 dello stesso rigo E37. La detrazione del 20% per la sostituzione di frigoriferi e di congelatori introdotta dalla Finanziaria 2007 è stata, infatti, riconfermata anche per il periodo d'imposta 2009 ed è fruibile per intero in tale periodo.

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità abitative può fruire della nuova detrazione per le spese di arredo per ciascuna unità residenziale. In tal caso, l'importo massimo di spesa previsto (10.000 euro) si intende riferito a ciascuna di esse.

E' necessario compilare tanti moduli quanti sono gli immobili oggetto di ristrutturazione (uno per ogni spesa complessiva di arredi riferita ad ogni immobile ristrutturato).

Detrazione 55% per il risparmio energetico: rideterminazione delle rate da parte degli eredi

E' stata riconfermata anche per il periodo d'imposta 2009 la detrazione del 55% per le spese relative al risparmio energetico degli edifici.

Si ricorda che si tratta di spese che riguardano:

- **interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;**
- **interventi eseguiti sull'involucro di edifici esistenti;**
- **installazione di pannelli solari;**
- **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;**

A tali spese è dedicata la sezione V del Quadro E, dove potranno essere riportate non solo le spese sostenute nell'anno 2009, ma anche quelle eventualmente sostenute negli anni 2008 e 2007.

A tal proposito, si precisa però che:

- per le spese sostenute nel 2007: la detrazione è ripartita in 3 rate annuali di pari importo;
- per le spese sostenute nel 2008: la detrazione è ripartita in un numero di rate annuali da 3 a 10;
- per le spese sostenute nel 2009: la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali.

Quest'anno, inoltre, è stata aggiunta, nei righi E38-E40, la nuova colonna 4 "Rideterminazione rate". Questa nuova colonna dovrà essere compilata a cura dei soggetti che, nel corso del 2009, hanno:

- acquistato;
- ricevuto in donazione;
- ereditato;

un immobile sul quale sono stati eseguiti interventi di riqualificazione energetica nel corso del 2008 e che hanno deciso di rideterminare il numero delle rate. La detrazione potrà essere ricalcolata solamente in 5 rate.

Credito d'imposta per riduzione acconto Irpef di novembre

Come noto, l'art. 1 del D.L. n. 168/2009 ha tagliato di 20 punti percentuali la misura dell'acconto Irpef che andava versato entro il 30.11.2009, riducendola dal 99% al 79%.

Al contribuente che ha eseguito un maggior versamento, viene riconosciuto un credito d'imposta che può essere utilizzato in compensazione fin dal primo pagamento di altre imposte, tributi o contributi; nel caso in cui, invece, l'acconto è stato trattenuto dal sostituto d'imposta e da quest'ultimo versato all'Erario, l'eccedenza viene restituita al contribuente con il pagamento degli emolumenti del mese di dicembre 2009.

Nel caso, dunque, in cui il contribuente abbia versato un acconto Irpef a novembre senza tenere conto della riduzione, potrà recuperare l'eccedenza:

- attraverso la restituzione da parte del sostituto d'imposta nella busta paga del mese di dicembre;
- in alternativa, mediante l'utilizzo dell'eccedenza in compensazione nel modello F24.

Nel caso di utilizzo in compensazione nel modello F24 di quanto versato in eccedenza, il contribuente dovrà indicare nella nuova colonna 5 del rigo F1 l'eccedenza di acconto Irpef compensata nel mod. F24.

Agevolazioni per i contribuenti colpiti dal sisma d'Abruzzo

Per effetto dell'art. 3, c. 1, del D.L. n. 39 del 28.04.2009 e di successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai contribuenti colpiti dal sisma d'Abruzzo è stato riconosciuto un credito d'imposta nel limite complessivo di € 80.000 per le spese sostenute per interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, o per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta. Per fruire di tale credito, dovranno essere compilati i rigi G5 e G6. In particolare:

- se il credito riconosciuto si riferisce all'abitazione principale: dovrà essere compilato il rigo G5;
- se si riferisce ad un immobile diverso dall'abitazione principale: rigo G6.

Il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti a partire dall'anno in cui la spesa è stata sostenuta e nei successivi anni.

Il credito d'imposta spettante per gli interventi su immobili diversi dall'abitazione principale può essere ripartito, a scelta del contribuente, in 5 o 10 quote costanti.